

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA ED I COMUNI DEL TERRITORIO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SUPPORTO TECNICO ALLA FASE ISTRUTTORIA DEGLI STUDI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA E GEOLOGICA-GEOTECNICA PREVISTI DAGLI ARTICOLI 24 E 25 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI.

Premesso che: -----

- l'articolo 1 delle Legge Regionale n. 33 del 12 dicembre 2014 attribuisce ai comuni, nell'ambito del proprio territorio, la competenza alla approvazione degli studi di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica previsti dagli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del PAI relativi ad interventi inerenti il patrimonio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonchè agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvoculturali e pastorali; -----
- la Giunta Regionale con deliberazione n.52/13 del 23 dicembre 2014 ha inteso investire prioritariamente, con apposita assegnazione di risorse, le Unioni dei Comuni nel compito di attivare il supporto tecnico alla fase istruttoria degli studi di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica ancora inevasi alla data di pubblicazione della richiamata normativa regionale, segnando un indirizzo organizzativo del procedimento; -----
- la medesima deliberazione della Giunta Regionale, in relazione al comma 3 art. 3 della L.R. 33/2014, ha approvato i criteri e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie che la Regione Sardegna intende assegnare per l'attuazione della richiamata normativa, disponendole inizialmente per gli anni 2014 e 2015;
- la Giunta Esecutiva della Comunità Montana con delibera n. 11 del 18.03.2015 ha inteso in prima istanza esaminare le modalità organizzative per assicurare il supporto tecnico alla fase istruttoria degli studi di compatibilità comunali per quelli ancora inevasi alla data

- di pubblicazione della nuova normativa, limitatamente alle somme assegnate; -----
- la Giunta Esecutiva della Comunità Montana con delibera n.33 del 09.10.2015 ha manifestato la volontà di strutturare un servizio con incarico da affidare agli uffici della Comunità Montana per assicurare ai comuni del territorio il supporto tecnico alla fase istruttoria degli studi di compatibilità, stabilendo che le spese conseguenti siano parzialmente poste a carico della stessa Comunità Montana;-----
 - la Comunità Montana ai sensi del comma 2 articolo 5 della Legge Regionale n.12/2005 ha lo scopo di promuovere e valorizzare le zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali; -----
 - l'art. 30 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267 stabilisce la facoltà per gli enti locali di stipulare tra loro convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato funzioni e servizi di comune interesse stabilendo i fini, la durata le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
 - il Consiglio della Comunità Montana con deliberazione n. _____ del __.__.____, ha stabilito di avviare un servizio associato che attribuisce agli uffici della Comunità Montana l'attività attinente il supporto tecnico alla fase istruttoria degli studi di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica da espletare per tutti i comuni del territorio che esprimono la volontà di aderire, stabilendone le modalità, la ripartizione dei costi e approvando la presente convenzione; -----
 - i comuni che hanno espresso la volontà di aderire alla presente convenzione, confermata mediante l'adozione di apposita deliberazione, conferendo alla Comunità Montana l'attività di supporto tecnico alla fase istruttoria degli studi di compatibilità, sono i seguenti:

ARTICOLO 1 - CONTENUTI E OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina e coordina l'espletamento a favore del comune aderente l'attività attinente il supporto tecnico alla fase istruttoria degli studi di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica previsti dagli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del PAI relativi ad interventi inerenti il patrimonio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali. -----
2. Il comune s'impegna a trasmettere alla Comunità Montana gli studi di compatibilità riguardanti gli interventi descritti nel precedente comma 1, al fine di avviare il procedimenti previsti con la presente convenzione. -----
3. La Comunità Montana s'impegna ad espletare il servizio comprendente il supporto tecnico alla fase istruttoria degli studi di compatibilità nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza e nel rispetto della normativa di settore. -----

ARTICOLO 2 - DECORRENZA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione si intende operativa dopo trenta giorni dalla sua sottoscrizione. Da tale data gli uffici comunali devono intendersi autorizzati alla trasmissione alla Comunità Montana degli studi di compatibilità, per avviare il supporto tecnico di cui alla presente convenzione. -----
2. Entro i trenta giorni successivi alla stipula della convenzione il comune dovrà accreditare alla Comunità Montana la quota stabilita al comma 3 del successivo articolo 4. Il mancato adempimento sospende il termine di decorrenza della convenzione. -----
3. A partire dalla data di stipula della presente convenzione gli uffici della Comunità Montana sono tenuti a fornire al comune tutte le informazioni che attengono

all'affidamento dell'incarico a tecnici qualificati, specificando le generalità personali, l'iscrizione ai relativi Albi, la specializzazione professionale ed i relativi accordi economici. -----

ARTICOLO 3 - CONTENUTI E OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

1. La Comunità Montana si obbliga ad affidare gli incarichi a tecnici qualificati, stipulando in proprio la relativa convenzione e provvedendo alla liquidazione dei relativi onorari e rimborsi. L'Ente, con cadenza annuale, provvederà a trasmettere il riepilogo delle spese sostenute per la gestione del servizio specificando l'elenco dei beneficiari e gli importi corrisposti. -----
2. La Comunità Montana provvede alla istruttoria degli studi di compatibilità inviati dal comune entro trenta giorni dalla data di ricevimento. La relativa comunicazione, unitamente alla relazione istruttoria, sarà inviata al comune entro i successivi dieci giorni e tale adempimento conclude sotto il profilo tecnico ed amministrativo il procedimento avviato. -----
3. Quando l'istruttoria rilevasse carenze nella documentazione e/o negli elaborati inviati dal comune, si provvederà a comunicare la richiesta di integrazione assegnando un termine, scaduto il quale si provvederà ad archiviare la pratica. Il periodo che intercorre tra la richiesta di integrazione e la ricezione della documentazione/elaborati inviata dal comune costituisce per la Comunità Montana una sospensione dei termini assegnati per i previsti adempimenti. -----

ARTICOLO 4 - ACCORDI ECONOMICI

1. Costituiranno il monte spese del presente servizio solo quelle che scaturiscono dal pagamento dei professionisti esterni incaricati dell'istruttoria degli studi di

compatibilità. Le restanti spese comprendenti l'impiego di risorse umane e strumentali proprie e quelle generali (spese di pubblicazione bandi, formazione, etc.) sono totalmente a carico della Comunità Montana. -----

2. Il monte spese, come definito dal precedente comma 1, viene ripartito attribuendo il 70 % (SETTANTAPERCENTO) a carico del comune, mentre la parte residua del totale farà carico alla Comunità Montana. Resta inteso che ulteriori risorse finanziarie provenienti da enti terzi verranno utilizzate totalmente fino ad esaurimento, sostituendo i contributi dei contraenti della presente convenzione. ---
3. Per ciascun anno solare, anticipatamente, il comune dovrà versare alla Comunità Montana la somma di € 600,00, da conguagliare a fine anno. Tale anticipazione costituisce titolo per l'espletamento del servizio curato dalla Comunità Montana. ----

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione ha la durata di tre anni dalla data di stipula, arrotondati all'intero mese di scadenza. -----
2. La convenzione s'intende prorogata di un anno dopo la scadenza senza alcuna formalità. Successivamente, la volontà di ulteriori rinnovi prevede che sia formalizzata attraverso la volontà espressa dalle parti. -----

ARTICOLO 6 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Secondo valutazioni di propria convenienza, ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione per volontà formalmente espressa, , da comunicare con almeno sessanta giorni di anticipo. -----
2. La convenzione si intende risolta quando l'accreditamento dell'anticipazione di cui al comma 3 del precedente articolo 4 non risulta accreditata a favore della Comunità Montana entro il 31 marzo dell'anno corrispondente. Non è prevista

alcuna formalità delle parti che rilevi la cessazione della convenzione. -----

3. Quando il comune segnali ripetuti ritardi negli adempimenti attribuiti alla Comunità Montana, il comune potrà dichiarare la risoluzione della convenzione, previa messa in mora. In tal caso al comune è dovuta la restituzione dell'anticipazione al netto delle spese già sostenute oltre alla somma posta a carico della Comunità Montana, pari al 30% delle spese, per gli studi di compatibilità inviati dal comune ma non istruiti al momento della risoluzione. -----

ARTICOLO 7 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere per difforme e contrastante interpretazione della convenzione, deve essere cercata prioritariamente per via bonaria. -----
2. Qualora non avesse successo la ricomposizione del dissenso per via bonaria, ciascuna delle parti ha facoltà di ricorrere al competente organo giurisdizionale. E' esclusa la competenza arbitrale. -----

ARTICOLO 8 - INTEGRAZIONI E RETTIFICHE

1. Qualsiasi integrazione o rettifica alla presente convenzione dovrà essere concordata dalle parti e formalizzata attraverso l'adozione di apposito formale provvedimento. -

ARTICOLO 9 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'artt. 5, comma 2, D.P.R. 131/1986. -----

letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune

_____i

Per la Comunità Montana

ing. Gaetano Meloni